

ALLEGATO "B" REP. 85010 RACC. 32066

STATUTO

Titolo I Costituzione, denominazione, sede, oggetto e durata.

Art. 1

(Costituzione, denominazione e sede)

1.1 E' costituita una Società Consortile per azioni denominata "**CENTRO FIDI VENETO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**", avente come soci prevalentemente piccole e medie imprese e liberi professionisti.

1.2 La società ha sede legale nel Comune di Istrana (TV); su delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituite o soppresse altre sedi secondarie, agenzie, uffici di rappresentanza. La società è regolata dal presente statuto, dalle norme in tema di società consortili, dalle norme speciali nazionali e regionali in tema di consorzi di garanzia fidi, e, per quanto non previsto, ed in quanto compatibili, dalle disposizioni sulle società per azioni.

Art. 2

(Oggetto sociale)

2.1 La Società si propone di favorire l'accesso al credito attraverso la prestazione di garanzie alle imprese socie.

2.2 L'oggetto sociale della società è, pertanto:

- a) l'attività di prestazione di garanzia per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende ed istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti, di imprese ed enti parabancari ai soci;
- b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza ai soci per il reperimento ed il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché la prestazione di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria dei soci;
- c) l'attività di stipula di una o più convenzioni con Istituti e/o Aziende di Credito e con Intermediari Finanziari in genere, al fine di ottenere la concessione ai soci di fidi e/o finanziamenti, di qualsiasi genere e natura, stabilendo le regole tecniche di selezione delle domande.

La società può aderire ad uno o più consorzi di secondo grado.

I fondi della società potranno essere investiti in titoli.

La Società ha facoltà di:

- a) servirsi di contro-garanzia o co-garanzia nei limiti consentiti dalla legge;
- b) partecipare in Società, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese, ed aderire ad organismi associativi economici o sindacali che si propongono iniziative anche di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico, connessi all'oggetto sociale;
- c) concludere contratti volti a trasferire e/o ad acquisire protezione finanziaria, con riguardo ai rischi connessi al rilascio delle garanzie da parte della società;
- d) costituire uno o più fondi rischi destinati alla copertura delle eventuali perdite sulle operazioni garantite e/o contro-garantite dalla società;
- e) nei limiti consentiti dalla Legge, costituire e partecipare a fondi interconsortili di garanzia, società, enti ed organizzazioni, volti a coordinare e potenziare le attività della società;
- f) partecipare ad iniziative, programmi, strumenti di garanzia gestiti da istituzioni, Enti e Società europee, italiane ed estere, anche concludendo appositi accordi e/o convenzioni che prevedano interventi di sostegno in favore della società per la reintegrazione delle perdite subite in relazione alle operazioni dallo stesso garantite. Inoltre, la società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari, o di garanzia incluse

fideiussioni, avalli, ipoteche, pegni ed altre garanzie reali e personali, nonché consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della legislazione vigente, in particolare nei limiti previsti dalla Riforma Confidi e nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 e del Testo Unico Bancario.

Nel quadro delle finalità previste dal presente statuto, la società provvederà altresì all'accettazione di eventuali contributi, donazioni ed elargizioni.

Art. 3

(Durata)

3.1 La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2036 (duemilatrecentosei), e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Titolo II

Capitale e Patrimonio Sociale.

Art. 4

(Capitale e Patrimonio sociale)

4.1 Il capitale sociale è di Euro 638.600,00 (seicentotrentottomilaseicento virgola zero zero) suddiviso in n. 12.772 (dodicimilasettecentosettantadue) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta/00) ciascuna.

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale;

b) da risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti Pubblici;

c) dal fondo di riserva formato dal cinquanta per cento degli utili annuali;

d) dal fondo rischi patrimoniale formato:

- con gli utili rimanenti dopo avere dedotto le quote da imputare a riserva legale;

- con le azioni dei soci insolventi;

- con i conferimenti della Regione o di altri enti pubblici a tale scopo destinati;

- con donazioni, lasciti ed elargizioni.

La partecipazione azionaria di ciascun socio non può essere complessivamente inferiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

4.2 Quando in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14 dell'articolo 13 del Dlgs. 269/2003, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'assemblea gli opportuni provvedimenti ai sensi dei commi 15 e 16 dell'articolo 13 del Dlgs. 269/2003.

Art. 5

(Partecipazioni sociali)

5.1 Le partecipazioni sociali di ciascun socio non possono essere superiori al 20% del capitale sociale.

5.2 Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Le azioni sono trasferibili soltanto previo gradimento del Consiglio di Amministrazione, il quale delibererà ai sensi del successivo articolo 21.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura se non previo gradimento del Consiglio di Amministrazione, il quale delibererà ai sensi del successivo articolo 21.

5.3 E' esclusa l'emissione dei titoli azionari. Il trasferimento delle azioni avviene mediante annotazione sul libro dei soci sottoscritta dall'alienante, dall'acquirente e dal presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato.

Art. 6

(Trasferimento mortis causa partecipazioni)

6.1 Il trasferimento mortis causa delle partecipazioni sociali è subordinato al preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione, il quale delibererà ai sensi del successivo articolo 21. In caso di diniego del gradimento, agli eredi del socio spetterà unicamente il rimborso dei conferimenti nei limiti previsti dal comma 18 dell'articolo 13 del Dlgs. 269/2003.

Art. 7

(Requisiti dei soci)

7.1 Possono far parte della Società piccole e medie imprese come definite dalla disciplina comunitaria con sede in Italia e liberi professionisti.

7.2 Ai sensi dell'art. 39 comma 7 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, possono partecipare, al capitale sociale dei Confidi, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purchè le piccole e medie imprese socie e i liberi professionisti soci dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzione di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

7.3 Gli enti pubblici e privati, gli Istituti e le aziende, le associazioni imprenditoriali di categoria e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della società, possono promuoverne e sostenerne l'attività attraverso contributi (anche a fondo perduto), e garanzie non finalizzate a singole operazioni, ma non diventano soci nè fruiscono delle attività sociali. Essi possono essere collettivamente indicati anche solo come "Enti Promotori e Sostenitori".

7.4 Le imprese e gli enti che detengono partecipazioni al capitale sociale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 25 del T.U.B.

7.5 Non può essere socio l'impresa o il titolare legale rappresentante incorsi in condanne con pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, né assoggettati a procedura concorsuale.

Art. 8

(Enti Promotori e Sostenitori)

8.1 Possono sostenere l'attività sociale gli Enti Promotori e Sostenitori, che intervengono a promozione e/o sostegno dell'attività sociale per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui all'art. 2 del presente statuto.

8.2 Possono essere Enti Promotori e Sostenitori Enti pubblici e privati, gli Istituti e le Aziende, le Associazioni Imprenditoriali di categoria e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei Confidi ai sensi di legge.

Essi possono promuovere e/o sostenere l'attività della società attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni.

8.3 Detti contributi di terzi possono andare a coprire fino ai quattro quinti del patrimonio netto della Società, comprensivo dei "Fondi rischi disponibili".

8.4 Gli Enti Promotori e Sostenitori non divengono soci, nè fruiscono delle attività sociali.

8.5 Per l'assunzione della qualifica di Enti Promotori e/o Sostenitori prevista dal presente articolo decide il Consiglio di Amministrazione. All'atto della presentazione della domanda di adesione, gli Enti Promotori e Sostenitori devono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Società.

8.6 I rappresentanti degli Enti Promotori e Sostenitori possono intervenire all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto.

8.7 Fermo restando che la maggioranza dei membri di ciascun organo elettivo della Società è di spettanza dell'assemblea dei soci, gli Enti Promotori e/o Sostenitori

possono nominare fino ad un massimo di tre membri del Consiglio di Amministrazione e possono nominare altresì un membro effettivo del Collegio Sindacale.

8.8 Gli Enti Promotori e Sostenitori, a mezzo di propri rappresentanti, nominano i membri loro riservati in un'apposita assemblea, distinta da quella dei Soci.

8.9 I nomi dei suddetti membri devono essere elencati con il criterio della priorità e comunicati al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nell'apposita assemblea cui al precedente punto 8.8 ad ogni Ente Promotore e/o Sostenitore spetta un numero di voti prioritariamente in proporzione all'entità dei contributi e garanzie forniti dagli stessi; il funzionamento, le modalità e i sistemi di voto, i criteri di attribuzione dei voti spettanti a ciascun Ente citato, sarà comunque disciplinato in apposito regolamento interno.

Art. 9

(Soci)

9.1 I soci devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7) del presente statuto ed essere iscritti a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro soci.

9.2 Ciascun socio a norma dell'art. 2422 del Cod. Civ. ha diritto di esaminare il libro soci e delle assemblee e di ottenere estratti a proprie spese.

Art. 10

(Vincoli dei soci)

10.1 Il socio è tenuto ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi della società.

10.2 La perdita della qualità di socio ha luogo per recesso, esclusione ovvero a causa di morte; essa deve essere annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro soci.

10.3 Il recesso avviene per le cause e secondo le modalità previste dalla Legge.

10.4 L'esclusione avviene per la perdita dei requisiti di ammissione previsti dal presente Statuto e dalla Legge.

Art. 11

(Liquidazione e pagamento della quota)

11.1 Il socio uscente ha diritto alla liquidazione del valore delle proprie azioni nei limiti previsti dal comma 18 dell'articolo 13 del Dlgs. 269/2003.

TITOLO III Operazioni

Art. 12

(Modalità per l'affidamento delle garanzie)

12.1 Il socio che intende ottenere l'affidamento alle condizioni previste dalle convenzioni stipulate fra gli Istituti di credito e la società dovrà inoltrare a quest'ultima apposita domanda scritta, allegando alla stessa documentazione ritenuta necessaria al fine di una migliore valutazione dell'affidabilità del richiedente.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, se consentito, il Comitato Esecutivo, valuterà insindacabilmente e preliminarmente le richieste che trasmetterà all'Istituto o Azienda di Credito convenzionata.

Art. 13

(Diritti di segreteria, di istruttoria, di garanzia)

13.1 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio al momento del suo ingresso in società versi un diritto di segreteria definendone l'importo e può altresì deliberare che ciascun socio all'atto in cui chiede alla società una prestazione di consulenza, di istruttoria o di garanzia, versi un diritto di istruttoria a copertura delle spese necessarie.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio versi una quota annuale di partecipazione.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio all'atto in cui ottiene la garanzia versi anticipatamente una commissione di garanzia in percentuale all'importo del finanziamento garantito, della tipologia del finanziamento e del rischio assunto.

Titolo IV Organi Sociali

Art. 14

(Organi della società)

14.1 Sono organi della Società:

- Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale e, ove nominato, il Revisore legale dei conti o la Società di Revisione.

Art. 15

(Assemblea dei soci)

15.1 L'assemblea ordinaria dei soci delibera sulle materie di cui all'art. 2364 cod. civ.; nomina il Consiglio di Amministrazione, indicandone il numero dei componenti nei limiti previsti dall'art. 18.1 e ne designa il Presidente; è competente per l'approvazione del bilancio di esercizio.

15.2 L'assemblea straordinaria dei soci delibera sulle materie di cui all'art. 2365 comma 1 cod. civ.; gli adeguamenti statutari dovuti a disposizioni normative sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

15.3 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima e in seconda convocazione con le maggioranze minime previste dal Codice Civile.

15.4 L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione e in seconda convocazione con le maggioranze minime previste dal Codice Civile.

L'assemblea speciale si celebra secondo le norme previste per l'assemblea straordinaria.

15.5 L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dalla persona designata con il voto della maggioranza degli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea esercita i poteri di cui all'art. 2371 cod. civ. e quelli a lui attribuiti dall'assemblea stessa, è assistito dal segretario eletto dalla medesima assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Art. 16

(Diritto di voto nelle assemblee)

16.1 . Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea ai sensi dell'articolo 2372 C.C..

16.2 Ogni socio può votare in rappresentanza di tanti soci quanti la Legge tempo per tempo vigente consente.

16.3 L'assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o altro luogo idoneo sito nel territorio dello Stato, mediante pubblicazione nei quotidiani "Il Gazzettino" e "La Tribuna" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea ovvero, in alternativa, con avviso comunicato ai soci con ogni mezzo, anche tramite fax o e-mail, che

garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'avviso così come la pubblicazione devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza sia in prima che, eventualmente, in seconda convocazione.

16.4 L'assemblea viene convocata altresì dal Consiglio di Amministrazione quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del Capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. L'assemblea ordinaria potrà approvare su proposta del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle norme di legge, un regolamento per la disciplina dell'ordinato e funzionale svolgimento delle sedute dell'assemblea ordinaria e straordinaria, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.

Il regolamento potrà precisare anche la durata massima degli interventi, il loro ordine, le modalità di votazione, gli interventi degli amministratori, nonché i poteri del Presidente anche per comporre e/o impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'Assemblea.

Art. 17

(Il Comitato Esecutivo)

17.1 Il Consiglio di amministrazione di cui al successivo articolo 18 può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 5 (cinque) membri, scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

In particolare al Comitato Esecutivo potranno essere attribuiti i poteri relativi alle operazioni di cui al precedente articolo 12.2.

Art. 18

(Il Consiglio di Amministrazione)

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 11 (undici) ad un massimo di 17 (diciassette) membri.

18.2 I componenti del consiglio durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

La loro carica è incompatibile con qualunque altra carica all'interno del consorzio, o di società controllate e collegate.

Il consiglio, nomina al proprio interno il Presidente - ove non designato dall'assemblea ordinaria - e uno o più Vice Presidente/i che lo sostituiranno in caso di assenza o suo impedimento, e può delegare le proprie attribuzioni salvo quelle non delegabili per legge, a uno o più dei suoi componenti o al Comitato Esecutivo.

18.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società. In caso di impedimento o assenza del Presidente, la rappresentanza può essere conferita al/i Vice Presidente/i ovvero ai singoli consiglieri nell'ambito delle deleghe loro conferite nonché ai membri del Comitato Esecutivo ai sensi del precedente articolo 17.

18.4 Per le deliberazioni del Consiglio, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 19

(Obbligo di astensione dal voto degli amministratori per conflitto di interessi)

19.1 Gli amministratori devono astenersi dal votare per deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado, pena la nullità della deliberazione.

Art. 20

(Modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione)

20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri tra cui il Presidente.

20.2 L'avviso di convocazione, a cura del Presidente, può essere comunicato ai consiglieri con ogni mezzo, anche tramite fax o e-mail che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento tre giorni prima della riunione, salvi casi di urgenza. L'avviso di convocazione deve, altresì, essere comunicato nella stessa forma e negli stessi termini al Collegio Sindacale.

In mancanza di avviso di convocazione, la seduta è da ritenersi valida, con la presenza totalitaria dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Art. 21

(Quorum deliberativo del Consiglio di Amministrazione)

21.1 Fermo restando il quorum costitutivo come per Legge previsto, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità il voto del Presidente sarà determinante.

Art. 22

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

22.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Società.

22.2 Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione di:

- redigere il bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'assemblea dei soci per averne l'approvazione;
- deliberare le garanzie a favore dei finanziamenti dei soci;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito o con altri Enti;
- autorizzare il presidente alle spese necessarie per il normale funzionamento della società;
- autorizzare il presidente a svolgere tutte le azioni correnti per la tutela dei diritti della società;
- deliberare sull'ingresso di nuovi consorziati e sull'esclusione di coloro che già lo sono, nonché sulla determinazione della liquidazione della quota procedendo al pagamento della stessa, il tutto in conformità a quanto previsto dall'articolo 11;
- assumere o licenziare il personale;
- accettare donazioni, lasciti, elargizioni da associazioni e privati, contributi dello Stato o da altri Enti Pubblici per la costituzione del fondo di riserva o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica allo statuto;
- nominare institori.

22.3 Al Consiglio di Amministrazione è demandato pure il potere di far partecipare la società a consorzi provinciali, regionali e nazionali, a fondi di garanzia interconsortile istituiti dalla Riforma Confidi, a società cooperative, a società di capitali ed altri enti anche commerciali che eventualmente si costituissero con il fine di coordinare e potenziare le attività dei consorzi di garanzia.

22.4 Il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati Territoriali, composti da consorziati del Confidi o da professionisti esterni, con particolari conoscenze in materia, con funzione consultiva e di promozione, nel territorio di riferimento, nella valutazione del merito creditizio dei nominativi, imprese o professionisti del

territorio medesimo. Ciascun Comitato Territoriale sarà composto da 1 (uno) a 3 (tre) membri nominati dal Consiglio di amministrazione, salva obbligatoria ratifica in sede da parte della prima Assemblea ordinaria dei soci utile.

Il Consiglio di Amministrazione approverà un regolamento interno circa l'organizzazione interna delle operazioni societarie e delle relative procedure.

Art. 23

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

23.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la rappresentanza ad ogni effetto di legge avanti ai terzi ed in giudizio. Inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- presiede l'Assemblea dei soci e ne dirige i lavori;
- tutela i rapporti istituzionali con gli istituti di credito convenzionati;
- dispone per l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- vigila sulla conservazione e tutela dei libri contabili prescritti;
- provvede, nei limiti delle facoltà conferitegli dal Consiglio di Amministrazione, all'ordinaria amministrazione della società ed adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dello stesso.

23.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente.

Art. 24

(Spettanze e rimborso spese in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai loro componenti)

24.1 Oltre al compenso, al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un rimborso delle spese vive sostenute e regolarmente documentate.

Art. 25

(Strumenti Finanziari)

25.1 L'assemblea straordinaria può deliberare, se consentito dalla legge, l'emissione di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del loro capitale, anche condizionando nei tempi e nelle entità all'andamento economico della società.

A fronte di apporti imputabili a patrimonio e che pertanto non attribuiscono la qualità di socio, ai possessori degli strumenti finanziari può essere riconosciuto un diritto economico limitato (interessi e restituzione del capitale) disciplinato dal regolamento di emissione. I suddetti strumenti finanziari sono trasferibili con le limitazioni previste dal regolamento di emissione.

Art. 26

(Collegio sindacale)

26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2399 c.c..

L'assemblea, nel nominare i sindaci, designa il presidente del collegio sindacale e determina i compensi spettanti per l'intera durata dell'incarico.

Al Collegio Sindacale spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio Sindacale, inoltre, può essere conferito dall'assemblea ordinaria dei soci

anche l'incarico di revisione legale dei conti della società, nel ricorrere delle condizioni previste dall'art. 2409 bis, secondo comma, Codice civile, altrimenti spetterà ad un revisore legale dei conti o a una società di revisione. In tale ultimo caso il Collegio Sindacale dovrà essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 27
(Controversie)

27.1 Le controversie che dovessero insorgere nell'attività sociale, compresa la fase della liquidazione della società, saranno devolute al giudizio insindacabile di un arbitro, amichevole compositore, nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società che giudicherà senza possibilità di appello.

TITOLO V Bilancio

Art. 28
(Bilancio)

28.1 Il Bilancio comprende l'esercizio sociale che va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che dovrà discuterlo. Il bilancio deve restare depositato in copia insieme con le relazioni degli Amministratori e del collegio sindacale nella sede della società durante i quindici giorni che dovessero precedere l'assemblea e finché sia approvato perché i soci possano prenderne visione.

Art. 29
(Destinazione degli utili di esercizio)

29.1 Gli utili d'esercizio devono essere destinati come segue:
- almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- la restante parte, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, va destinato ai fondi di riserva indivisibili previsti dal presente Statuto.

29.2 I disavanzi di gestione invece vanno coperti con i fondi di riserva indivisibili summenzionati; in caso di incapienza del detto fondo, i disavanzi di gestione dovranno essere coperti con l'utilizzo degli altri fondi di riserva. In caso di ulteriore incapienza dei fondi di riserva bisognerà ridurre il capitale sociale. Qualora la società non produca utili, eventuali forme di remunerazione comunque previste, saranno posticipate o escluse.

Art. 30
(Devoluzione in caso di scioglimento)

30.1 In caso di scioglimento della Società, ai soci verrà liquidato quanto previsto dall'art. 6. In caso di scioglimento della società la somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovrà essere devoluta ai fondi di garanzia di cui ai commi 20,21 e 43 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito in Legge 24 novembre 2003 n. 326.

Tale devoluzione avverrà anche nell'ipotesi di fusione o trasformazione della società in ente diverso da confidi ovvero da banche di cui al comma 29 dell'art. 13 del Dl. 269/2003.

TITOLO VI
Disposizioni generali e transitorie

Art. 31
(Avanzi di gestione)

31.1 Ai sensi dell'art. 13 comma 18 del D.L. 30.09.2003 n. 269, conv. della Legge 24.11.2003 n. 326 i confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci, neppure in caso di scioglimento della società

ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio.

Art. 32

(Rinvio alle norme di legge in via residuale)

32.1 Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

F.to Bighetti Claudio

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'

Il sottoscritto Bighetti Claudio, nato a Occhiobello (RO) il 06/12/1962, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.